

Conegliano, lì 17.05.2022

---

---

**Circolare per la clientela**  
**n. 3/2022**

---



---

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	1
<b>2. Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni</b> ....	1
2.1. Ambito soggettivo .....	1
2.2. Requisito del possesso e perfezionamento dell'opzione.....	1
2.3. Scomputo o rimborso dell'imposta sostitutiva già versata.....	2
<b>3. Proroga della sospensione dei versamenti nel settore dello sport</b> .....	2
3.1. Versamenti sospesi .....	2
3.2. Ripresa dei versamenti sospesi.....	2
<b>4. Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi "edilizi"</b> .....	3
4.1. Quarta cessione per le banche a favore dei correntisti .....	3
4.2. Proroga del termine di comunicazione dell'opzione per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA .....	3
<b>5. Credito d'imposta per le imprese energivore</b> .....	3
5.1. Utilizzo del credito d'imposta .....	4
5.2. Cessione del credito d'imposta.....	4
5.3. Trattamento fiscale .....	4
<b>6. Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas</b> .....	4
6.1. Utilizzo del credito d'imposta .....	5
6.2. Cessione del credito d'imposta.....	5
6.3. Trattamento fiscale .....	5
<b>7. Estensione della fatturazione elettronica ai soggetti in "regime di vantaggio", forfetario o speciale di cui alla L. 398/91</b> .....	5
7.1. Ambito soggettivo .....	5
7.2. Moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022 .....	6
<b>8. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte</b> .....	6
8.1. Sanzioni.....	6
8.2. Accertamento delle violazioni .....	6
<b>9. Stanziamenti per le agevolazioni alle imprese turistiche e agenzie di viaggio</b> .....	6
<b>10. Comunicazione all'ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e „bonus mobili“</b> .....	7
<b>11. Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi</b> .....	7
11.1. Rinvio del codice della crisi.....	7
11.2. Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi.....	7
<b>12. Certificazione della parità di genere</b> .....	8



---

## 1. Premessa

Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla G.U. 1.3.2022 n. 50, sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto "Energia").

Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27.4.2022 n. 34, pubblicata sulla G.U. 28.4.2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29.4.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Nei capitoli 1 - 6 vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione in legge.

Inoltre, con il DL 30.4.2022 n. 36, pubblicato sulla G.U. 30.4.2022 n. 100, sono state emanate ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della crisi determinatasi dalla pandemia da COVID-19.

Il DL 36/2022 è entrato in vigore l'1.5.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Nei capitoli 7 - 13 vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 36/2022.

Il DL 36/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

## 2. Proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L'art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in regime d'impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022.

### 2.1. Ambito soggettivo

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.

### 2.2. Requisito del possesso e perfezionamento dell'opzione

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell'1.1.2022.

Entro il 15.11.2022 (prima entro il 15.6.2022), occorrerà:

- 
- effettuare la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
  - procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

È possibile eseguire il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.11.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

### 2.3. Scomputo o rimborso dell'imposta sostitutiva già versata

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2):

- non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato:

- entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73;
- calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata.

## 3. Proroga della sospensione dei versamenti nel settore dello sport

L'art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall'art. 1 co. 923-924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all'1.1.2022, ai sensi del DPCM 24.10.2020.

In particolare, il decreto estende l'ambito temporale della sospensione dei versamenti e modifica le tempistiche della ripresa degli stessi.

### 3.1. Versamenti sospesi

Sono sospesi fino al 31.7.2022 (in luogo del precedente limite del 30.4.2022) i termini relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);
- all'IVA;
- ai versamenti delle imposte sui redditi.

### 3.2. Ripresa dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.8.2022.

Rimane possibile il pagamento rateale, senza interessi, con le seguenti modalità:

- 
- 50% del totale dovuto in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 31.8.2022;
  - restante 50% entro il 16.12.2022.

#### 4. Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi “edilizi”

Gli artt. 29-bis e 29-ter del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecuzione di determinati interventi “edilizi”.

##### 4.1. Quarta cessione per le banche a favore dei correntisti

L’art. 29-bis del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):

- da parte delle banche;
- a favore dei loro correntisti;
- qualora la comunicazione dell’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 sia trasmessa dall’1.5.2022.

##### 4.2. Proroga del termine di comunicazione dell’opzione per i soggetti IRES e i titolari di partita IVA

L’art. 29-ter del DL 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle:

- spese sostenute nel 2021;
- rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:

- i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA;
- tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.

#### 5. Credito d’imposta per le imprese energivore

L’art. 4 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21/12/2017 (consultabile al seguente link: [decreto ministeriale 21 dicembre 2017 agevolazioni imprese energivore \(mise.gov.it\)](https://www.mise.gov.it/decreti/21-dicembre-2017-agevolazioni-imprese-energivore) ).

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

- l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;

- 
- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  - qualora la comunicazione dell'opzione ex art. 121 del DL 34/2020 sia trasmessa dall'1.5.2022.

### 5.1. Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

### 5.2. Cessione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

- solo per intero;
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
- fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

### 5.3. Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

## 6. Credito d'imposta per le imprese a forte consumo di gas

L'art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Sono considerate tali le imprese che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministero della transizione ecologica 21/12/2021 n. 541 (consultabile al seguente link: [dm 541 21 12 2021.pdf \(mite.gov.it\)](#)) e hanno consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito d'imposta è pari al 20% (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. "Aiuti", approvato dal Consiglio dei Ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in *G.U.*, prevede l'ulteriore incremento del credito d'imposta al 25%.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.



---

### 6.1. Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

### 6.2. Cessione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

- solo per intero;
- ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
- fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

### 6.3. Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

## 7. Estensione della fatturazione elettronica ai soggetti in "regime di vantaggio", forfetario o speciale di cui alla L. 398/91

Con l'art. 18 co. 2 e 3 del DL 36/2022, è stata disposta l'estensione dell'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI) ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

### 7.1. Ambito soggettivo

A decorrere dall'1.7.2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica via SdI anche:

- i soggetti passivi che hanno aderito al "regime di vantaggio" di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro;
- i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 euro.

Dall'1.1.2024 saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI anche i soggetti in "regime di vantaggio" o forfetario, nonché quelli che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91, che, nel

---

periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori o uguali a 25.000,00 euro.

## 7.2. Moratoria dei termini di trasmissione della fattura elettronica per il terzo trimestre 2022

I soggetti in "regime di vantaggio" (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022 non saranno soggetti all'applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97) nel terzo trimestre del 2022 (luglio-settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

## 8. Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti tramite carte

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali", i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

### 8.1. Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l'applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

### 8.2. Accertamento delle violazioni

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

## 9. Stanziamenti per le agevolazioni alle imprese turistiche e agenzie di viaggio

Ai sensi dell'art. 38 del DL 36/2022:

- le risorse stanziata per il credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei *tour operator*, di cui all'art. 4 del DL 152/2021, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere di cui al precedente art. 1 del DL 152/2021;

- 
- l'importo di 100 milioni di euro per il finanziamento, per il 2022, del credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all'art. 1 co. 13 del DL 152/2021, viene destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per accedere al credito d'imposta di cui all'art. 4 del DL 152/2021.

## 10. Comunicazione all'ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e „bonus mobili“

Modificando l'art. 16 co. 2-*bis* del DL 63/2013, l'art. 24 co. 1 del DL 36/2022 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. „bonus mobili“), devono essere trasmesse telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-*bis ante* modifiche introdotte dal DL 36/2022).

## 11. Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi

L'art. 42 del DL 36/2022 ha modificato l'art. 389 del DLgs. 14/2019:

- rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- abrogando il co. 1-*bis* del medesimo articolo, in vista del definitivo superamento delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

### 11.1. Rinvio del codice della crisi

A causa dell'emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all'1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. „liquidità“, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L'art. 42 del DL 36/2022 ha, quindi, ulteriormente rinviato l'entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. „Insolvency“), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi che potrebbero essere introdotte con il nuovo decreto correttivo.

### 11.2. Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L'art. 42 del DL 36/2022 ha, inoltre, abrogato il co. 1-*bis* dell'art. 389 del DLgs. 14/2019.

Quest'ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l'entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L'abrogazione del co. 1-*bis* dell'art. 389 del DLgs. 14/2019 è giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell'allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell'OCRI, come originariamente concepita.

A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi (c.d. „secondo correttivo“) – il cui *iter* di approvazione è ancora in corso – contempla l'integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

- della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
- delle segnalazioni – di cui alla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l'attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata che l'organo

---

di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrere dei presupposti) all'imprenditore e all'organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche che saranno apportate dal decreto correttivo, dovrebbe altresì ritenersi superato l'art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all'art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione ovvero ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

## **12. Certificazione della parità di genere**

L'art. 34 del DL 36/2022 prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere *ex art. 46-bis* del DLgs. 11.4.2006 n. 198 nell'ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal DLgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, il citato art. 34 – integrando gli artt. 93 co. 7 e 95 co. 13 del DLgs. 50/2016 – stabilisce che:

- nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenti un documento il cui possesso può garantire l'accesso alla riduzione del 30% dell'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall'art. 93 co. 7 del DLgs. 50/2016;
- le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell'avviso o nell'invito) il maggiore punteggio relativo anche all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.